

COMUNE DI MOLITERNO
Provincia di Potenza

ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 02 Data 08/02/2023	OGGETTO: Approvazione sezione del PIAO organizzazione e capitale umano/piano triennale fabbisogno personale 2023/2025.
--	---

L'anno duemilaventitre, il giorno 06 del mese di febbraio, all'organo di revisione economico-finanziaria è stato chiesto di esprimere parere in merito alla proposta di deliberazione ad oggetto: "approvazione sezione organizzazione del *Piano triennale dei fabbisogni di personale 2023-2025*", ai sensi dell'art. 19, c. 8, L. 28 dicembre 2001, n. 448;

PREMESSO CHE

- l'art. 19, c. 8, L. 28 dicembre 2001, n. 448 prevede che l'organo di revisione economico-finanziaria accerti che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, di cui all'art. 39, L. n. 449/1997 e che eventuali eccezioni siano analiticamente motivate;
- l'art. 4, c. 2, D.M. 17 marzo 2020 dispone che l'organo di revisione contabile assevera il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, in conseguenza degli atti di assunzione di personale previsti nel piano triennale;
- questa Amministrazione con Deliberazione n.147 del 30/11/2022 esecutiva ha approvato il Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) apportando un aggiornamento alla programmazione del fabbisogno del personale 2022/2024;
- a questa stessa amministrazione necessita, effettuare una nuova programmazione riguardo agli esercizi finanziari 2023/2025, nelle more dell'approvazione del PIAO 2023/2025 e quindi dell'aggiornamento della relativa sezione.
- il responsabile del servizio finanziario dell'Ente riceve e condivide con l'organo di revisione la seguente documentazione:
 - Allegato A (aggiornamento piano triennale di fabbisogno)
 - Allegato B (organigramma personale)
 - Allegato C (dotazione personale)
 - Proposta di deliberazione di Giunta

Richiamati in particolare:

- il D.M. 17 marzo 2020, applicativo dell'art. 33, D.L. n. 34/2019, ad oggetto: "*Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni*", il quale, con decorrenza 20 aprile 2020, permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, in deroga al limite derivante dalla normativa previgente;

l'art. 57, c. 3-septies, D.L. 14 agosto 2020, n. 104;

l'art. 5 rubricato "percentuali massime di personale in servizio" stabilisce che in sede di prima applicazione e fino al 31.12.2024, i comuni che si collocano al disotto del valore soglia di cui al comma 1, possono incrementare annualmente per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, in misura non superiore al valore percentuale che varia a seconda della classe demografica dei comuni, fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione del valore soglia di cui all'art. 4 comma 1; dalla lettura della norma si evince che per i Comuni virtuosi, la legge non consente di effettuare assunzioni a tempo indeterminato sino al punto di raggiungere immediatamente la soglia media stabilita dall'art. 4 del Decreto, ma di poterlo fare solo gradualmente; per i comuni nella fascia di popolazione tra 3000 – 4999 la percentuale massima di incremento è pari al 26% per l'anno 2022, ed aumenta sino al 2024.

PRESO ATTO E RILEVATO

l'art.6 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., stabilisce che in sede di definizione del piano triennale di fabbisogno del personale ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati;

che la proposta di deliberazione in oggetto con la quale la Giunta comunale approva la sezione organizzazione, ai sensi dell'art. 6, D.Lgs. n. 165/2001, il piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2023 – 2025 e il relativo piano occupazionale, prevede un programma di graduale potenziamento sia in termini di ore sia in termini di posizioni, con l'aggiunta di eventuali assunzioni a tempo determinato che si dovessero rendere necessarie per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale nel rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L.78/2010 convertito in Legge 122/2010 e s.m.i. e delle altre disposizioni nel tempo vigenti in materia di spesa di personale e di lavoro flessibile;

che il quadro normativo in materia di spese di personale degli enti locali pone una serie di vincoli e limiti assunzionali inderogabili posti quali principi di coordinamento della finanza pubblica per il perseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa e di risanamento dei conti pubblici e prevede che tali vincoli e limiti debbano essere tenuti in debita considerazione nell'ambito del piano triennale dei fabbisogni di personale in quanto devono orientare le scelte amministrative e gestionali dell'ente al perseguimento degli obiettivi di riduzione di spesa;

che ai sensi del DPCM, il Comune di Moliterno si colloca nella fascia demografica 3000-4999 e, pertanto, la percentuale da applicare al calcolo del "valore soglia" è pari al 27,20%;

Che è stato rispettato il vincolo di spesa derivante dall'applicazione dei parametri di cui al D.M. 17 marzo 2020;

Dato atto che questo Ente ha rispettato gli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2021 (ultimo rendiconto approvato) avendo un risultato di competenza dell'esercizio non negativo e che, dunque, non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie.

Del parere formulato sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e dell'art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, attestante la regolarità tecnica nonché la correttezza dell'azione amministrativa espresso dal Responsabile del Servizio competente in materia;

Del parere formulato sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti, degli artt. 49, comma 1 e dell'art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa nonché la regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario competente in materia;

Che i contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato sono stipulati entro il limite di cui all'art. 50, comma 3 del D. Lgs. n. 165/2001. Il medesimo articolo statuisce altresì che non vi sono limitazioni quantitative nel caso di personale che afferisce a progetti finanziati con fondi UE, statali, regionali o privati.

Che le nuove assunzioni mediante i contratti di somministrazione risulteranno essere coperte da finanziamenti specifici (Fondi RIPOV) e quindi finanziate da risorse provenienti da altri soggetti.

CONSIDERATO

che la stessa Dotazione Organica allegata alla proposta di deliberazione si muove in coerenza con le linee guida sui fabbisogni del personale;

Il Comune di Moliterno come risulta da quanto accertato dall'Ufficio Finanziario (determina n. 389 del 05/07/2022) si colloca al di sotto del detto valore soglia avendo un rapporto tra spesa del personale e spese correnti secondo le definizioni dell'art.2 del DPCM 17 marzo 2020, pari al 18,89%.

Che si necessita approvare la sezione del PIAO 2023-2025 nella sezione organizzazione, fatta salva una modifica dello stesso nel corso dell'esercizio finanziario, successivamente all'approvazione del Consuntivo 2022.

che in sede di predisposizione del PIAO 2023/2025 il fabbisogno del personale verrà aggiornato tenendo conto dei nuovi profili professionali di cui al nuovo sistema di classificazione (entrata in vigore 01/04/2023) previsti dal CCNL del comparto funzioni locali del triennio 2019-2021.

Considerato di dover programmare il fabbisogno di personale per il triennio 2023-2025 tenendo conto:

- a) del fabbisogno di personale connesso ad esigenze permanenti in relazione ai processi lavorativi svolti e a quelli che si intendono svolgere;
- b) delle possibili modalità di gestione dei servizi comunali, al fine di perseguire gli obiettivi di carattere generale di efficienza, efficacia ed economicità della pubblica amministrazione, come meglio descritti nel DUP e nel Piano Performance;
- c) dei vincoli cogenti in materia di spese di personale;

d) delle capacità assunzionali per il personale a tempo indeterminato, ai sensi del Decreto del 17 marzo 2020;

Tutto ciò premesso e considerato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il Decreto P.C.M. 8 maggio 2018 di approvazione delle Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche;

Visto il D.M. 17 marzo 2020;

ACCERTA

- 1) che la sezione del PIAO organizzazione e capitale umano, e il relativo piano occupazionale per il periodo 2023 – 2025 *rispetta* i vincoli imposti dalla soglia di spesa per il personale determinata ai sensi del D.M. 17 marzo 2020;
- 2) che in conseguenza delle assunzioni previste nel Piano in oggetto, l'equilibrio pluriennale del bilancio è garantito.

ESPRIME

ai sensi dell'art. 19, c. 8, L. n. 448/2001 e dell'art. 4, c. 2, D.M. 17 marzo 2020,

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione inerente l'approvazione della sezione del PIAO organizzazione del fabbisogno del personale.

Letto, approvato e sottoscritto

L'organo di revisione economico-finanziaria

